

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA (art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/06)**

Allegato alla delibera 84 del 30-04-13

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Segretario Generale

Art. 1.1 - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art.92, c 5, del D.Lgs. 163/06.

Art. 1.2 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento si applica in relazione alla Progettazione, e Direzione Lavori di opere e/o lavori pubblici, nonché, alla redazione di atti di pianificazione urbanistica, a cura del personale interno del Comune;
2. Le suddette attività si esplicano, di norma, durante il normale orario di lavoro.
3. L'attribuzione dell'incentivo, così come previsto dalla norma citata, è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 1.3 - Campo di applicazione

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, ai soggetti di cui all'art.2.2 del presente regolamento, per le attività connesse alla realizzazione di LL.PP..
2. Per LL.PP. si intendono, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, c.8 del D.Lgs. 163/06, le "attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria ambientalistica".
3. Nei casi previsti dall'art.132 del D.Lgs. 163/06, "perizie di variante suppletive", l'incentivo sarà conseguentemente ricalcolato in funzione del nuovo importo lavori a base d'asta.
4. In caso di appalti misti, così come definiti all'art.14 del D.Lgs. 163/06, l'incentivo è corrisposto per la quota relativa ai lavori e per il corrispondente importo.
5. L'incentivo verrà inoltre riconosciuto per la redazione degli atti di pianificazione così come specificato alla Sezione 3 del presente Regolamento.

SEZIONE 2

INCENTIVO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LL.PP.

Art. 2.1 - Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. L'incentivo, di cui all'art.92, c.5, del D.Lgs. 163/06, relativo alle attività connesse all'esecuzione dei LL.PP., è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara.

La medesima percentuale sarà altresì applicabile anche alle somme a disposizione eventualmente previste nel quadro economico dell'opera per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. L'importo dell'incentivo, determinato ai sensi del comma precedente, è comprensivo di ogni onere previdenziale e/o accessorio comunque denominato a carico dell'Ente, con esclusione dell'Irap che è a carico dell'Ente.

3. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.

Art. 2.2 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'art.92, c.5, del D.Lgs. 163/06 sono effettuati su proposta del Responsabile del Procedimento, con provvedimento del Dirigente del Settore che ha in carico la realizzazione dell'opera.

2. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il tecnico incaricato abbia svolto nel frattempo, parametrata per la fase di progettazione, al lavoro effettivamente svolto e documentato e sulla base dei lavori eseguiti come risultanti dagli atti contabili per la fase di D.L.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori e del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato alla redazione del certificato di regolare esecuzione.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

4.1. - il R.U.P. di cui all'art.10 del D.Lgs. 163/06;

4.2. - il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli art.90, c. 4, e 253, c.16, del D.Lgs. 163/06 assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;

4.3. - i Coordinatori per la Sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08;

4.4. - gli incaricati dell'Ufficio della D.L. di cui agli artt.119 e 130 del D.Lgs. 163/06;

4.5. - il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione ai sensi degli artt. 120 e 141 del D.Lgs. 163/06;

4.6. - i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza di rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

4.7. - il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione;

Art. 2.3 - Percentuale per la determinazione dell'ammontare del compenso incentivante

1. La percentuale da applicarsi dell'ammontare massimo dell'incentivo è così stabilita:

1.1. - applicando la percentuale prevista dall'art.92, c.5, del D.Lgs. 163/06, ridotta secondo i parametri di cui alla sottostante tabella, all'importo delle opere determinato ai sensi dell'art.2.1 del presente regolamento per progetti redatti secondo quanto previsto dall'art.93 del D.Lgs. 163/06 riguardanti opere di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e nuova costruzione (percentuali di ripartizione di riferimento contenute all'interno dell'allegato 1 del presente regolamento).

| Importo dell'opera | Incentivo | | |
|--------------------|------------------------|--|----------------------|
| | Fino ad € 2.500.000 | Oltre € 2.500.000 Fino ad € 5.000.000 | Oltre € 5.000.000 |
| 2.500.000 | 100% | ----- | ----- |
| 5.000.000 | 100% | 95% | ----- |
| Oltre 5.000.000 | 100% | 95% | 90% |

1.2. - applicando l'80% della percentuale massima prevista dall'art.92, c.5, del D.Lgs. 163/06, all'importo delle opere determinato ai sensi dell'art.2.1 del presente regolamento per lavori affidati in economia, accordo quadro, somme urgenze o che non richiedano la redazione di progettazioni articolate su più livelli (percentuali di ripartizione di riferimento contenute all'interno dell'allegato 2 del presente regolamento);

Art. 2.4 - Ripartizione del compenso incentivante

1. Le quote del compenso da attribuire a ciascun soggetto incaricato sono individuate agli allegati 1, 2 e 3 del presente regolamento.
2. Ciascun incarico, individuato negli allegati di cui al comma precedente, potrà essere assegnato ad uno o più dipendenti in ragione della complessità del lavoro pubblico da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto.
3. Qualora ritenuto necessario, potranno essere anche inserite figure professionali specialistiche dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altri Settori.
4. Nel caso in cui l'incarico sia affidato a più soggetti, le singole quote derivanti dall'applicazione delle percentuali sopra elencate dovranno essere suddivise, secondo i parametri di cui alla tabella 3.1, tra i soggetti incaricati stessi (es. coprogettazione).

Art. 2.5 - Incarichi parziali

1. Ai sensi dell'art.92, c.5, terzo periodo, del D.Lgs. 163/06, qualora alcune parti o livelli di progettazione vengano affidate all'esterno, le relative quote, determinate dall'all. 2 del presente regolamento, non verranno corrisposte e costituiranno economia di spesa.

SEZIONE 3

INCENTIVO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 3.1 - Definizione degli atti di pianificazione

1. Gli strumenti urbanistici e indagini di settore, ai fini del presente regolamento, devono intendersi quelli elencati nell'art.4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n.15/97, ed inoltre quelli che promanano da norme specifiche e che costituiscono strumenti per regolare gli interventi sul territorio;

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei casi in cui l'ufficio tecnico debba procedere alla integrale revisione del progetto redatto da professionisti esterni.

Art. 3.2 – Percentuale per la determinazione dell'ammontare del compenso incentivante

1. Ai sensi dell'art.92, c.6, del D.Lgs. 163/06, per la redazione degli atti di pianificazione comunque denominati è ripartito, fra i dipendenti incaricati della loro redazione, un compenso non superiore al 30% della tariffa professionale corrispondente.

Art. 3.3 – Ripartizione del compenso incentivante

1. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione compete al RUP, ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione, agli eventuali collaboratori e all'eventuale personale di supporto, sempre che gli atti siano stati redatti in forma idonea alla successiva approvazione da parte degli Organi competenti.

2. La ripartizione tra i dipendenti interessati avverrà secondo i seguenti criteri:

| | | |
|----|--|--------|
| a. | RUP, ovvero, a cui è affidato il compito di garantire il rispetto dei tempi previsti e quello dell'iter procedurale | 20,00% |
| b. | Tecnici che hanno redatto l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo assumono la responsabilità dell'atto di pianificazione) | 50,00% |
| c. | Collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla lett. B) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale | 20,00% |
| d. | Altro personale di supporto | 10,00% |

2. I tecnici di cui alla lett. B), qualora svolgano attività di cui alla lett. C) e d), oltre a conseguire la percentuale di cui alla lett. B) concorreranno alla ripartizione delle somme relative.

3. I tecnici di cui alla lett. B), nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;

4. Alla liquidazione delle quote individuali degli incentivi si provvede previa determinazione del Dirigente del Settore interessato che dovrà dar conto dell'adozione dell'atto di pianificazione.

5. La ripartizione delle somme avverrà applicando le tabelle parametriche di cui all'allegato 3.

6. Partecipa alla ripartizione del fondo relativamente agli incarichi di cui alla lett. A), b) e c), anche il personale non di ruolo purché rispondente ai profili professionali richiesti dalle normative vigenti in materia di progettazione urbanistica;

7. I tecnici in part-time facenti parte di gruppi di progettazione, partecipano alla ripartizione del fondo in proporzione alle ore di servizio, di norma, prestate.

SEZIONE 4

MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO

Art. 4.1 - Pagamento dell'incentivo

1. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente, ai sensi e per le finalità del presente regolamento, non potrà superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. Ai sensi dell'art.92, c.5, quarto periodo, del D.Lgs. 163/06, il pagamento della quota di incentivo è disposto dal Dirigente del Settore, previa verifica delle specifiche attività svolte e le corrispondenti ripartizioni dei pagamenti.

Art. 4.2 - Modalità di pagamento dell'incentivo

1. Il pagamento della quota di incentivo relativa ad attività connesse alla realizzazione di LL.PP. è disposta in unica soluzione successivamente all'approvazione dell'atto di collaudo tecnico amministrativo o del C.R.E.

2. Il pagamento della quota di incentivo relativa alla redazione di atti di pianificazione è disposta, in unica soluzione, all'approvazione definitiva dell'atto stesso.

Art. 4.3 - Disposizioni specifiche per i dipendenti a tempo parziale

1. Nel caso in cui l'incentivo debba essere riconosciuto a personale a tempo parziale che svolge l'incarico congiuntamente ad altro personale la quota spettante al singolo dipendente viene ridotta in rapporto alla percentuale della relativa prestazione lavorativa.

Art. 4.4 - Rapporti con il personale cessato dal servizio

1. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso il Comune per le quote di relativa competenza.

SEZIONE 5

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI, PENALITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 5.1 - Termini per le prestazioni

1. Gli incarichi di progettazione dovranno essere svolti entro i termini indicati dal RUP all'interno del documento preliminare alla progettazione di cui all'art. 93, c.1, del D.Lgs. n. 163/06.

2. I termini relativi all'incarico di direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti

dall'art.141 del D.Lgs. 163/06 e dalle relative norme regolamentari.

4. Relativamente agli incarichi di predisposizione di atti di pianificazione, questi dovranno essere svolti entro i termini indicati all'interno dell'atto di nomina del/dei progettista/i.

Art. 5.2 - Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art.132, c.1, lettera e), del D.Lgs. 163/06 che comportino un aumento dell'importo contrattuale superiore al 20%, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al RUP nonché ai firmatari del progetto. Ove l'incentivo sia già stato corrisposto l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme corrisposte.

2. La disposizione contenuta al comma precedente non si applica nel caso in cui gli errori o le omissioni progettuali siano attribuibili a progetti, o parti di essi, eseguiti da professionisti esterni.

Art. 5.3 - Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art.90, c.4, del D.Lgs. 163/06 i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'Amministrazione, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, c.2, del D.Lgs. 165/01, e ss. mm., se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 382/80 e dalla Delibera dell'Autorità Lavori Pubblici 25.06.2002 n. 179, il presente regolamento si applica al personale tecnico amministrativo in servizio presso il Comune.

SEZIONE 6

GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 6.1 - Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di LL.PP. svolte da dipendenti della stazione appaltante.

1. Ai sensi dell'art.90, c.5, del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante provvederà, a proprio carico, a stipulare per intero per il personale incaricato della progettazione, polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Gli oneri per l'assicurazione dei dipendenti sono ricompresi fra le spese tecniche del quadro economico ai sensi dell'art. 92 comma 7 bis del D.Lgs. 163/06.

Ai sensi dell'art.270 del D.P.R.207/10 la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

3. Qualora il Comune disponga di procedere alla verifica e validazione del progetto, di cui all'art.112 del D.Lgs. 163/06, mediante personale interno, la stessa provvederà, ai sensi del c.4-bis dell'articolo citato, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.

4. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a carico dell'Ente a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7.1 – Approvazione del Presente Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 92 c. 5 del Dgls n° 163/2006, il presente regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata nella seduta del 03-06-2013; il parere della delegazione trattante è da intendersi reso favorevolmente per decorso del termine di trenta giorni.-

Art. 7.2 -Precedenti disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento sostituisce qualunque altra precedente norma regolamentare vigente in materia.

Art. 7.3 -Disposizioni transitorie

1. Si specifica che, in sede di prima applicazione del presente regolamento, il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2.2 e 3.3 del presente regolamento si intende attestato dal Dirigente del Settore ai sensi dell'art.4.1 del presente regolamento.

2. Il presente regolamento non si applica alle somme non ancora corrisposte a titolo di incentivo alla data di entrata in vigore ed a quelle già corrisposte al personale in forza di precedenti disposizioni regolamentari

ALLEGATO 1

Oggetto

Percentuali di ripartizione del compenso incentivante per progettazioni redatte secondo quanto previsto dall'art.93 del D.Lgs. 163/06 riguardanti opere di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e nuova costruzione.

Tabella 1.1

Ripartizione del compenso incentivante

| | | | |
|---|---|--|---------|
| 1 | Responsabile Procedimento | | 25,00% |
| 2 | Progetto preliminare | | 7,00% |
| 3 | Progetto definitivo | | 20,00% |
| 4 | Progetto esecutivo | | 15,00% |
| 5 | Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione | | 2,00% |
| 6 | Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | | 2,00% |
| 7 | Ufficio di Direzione Lavori | | 25,00% |
| 8 | Collaudo o emissione del Certificato di Regolare Esecuzione | | 1,00% |
| 9 | Supporto amministrativo | | |
| | 11.1 | - Collaborazione alla fase approvativa | 1,00% |
| | 11.2 | - Partecipazione al procedimento di gara | 0,50% |
| | 11.2 | - Gestione dei lavori nella fase di esecuzione | 1,50% |
| | | | 3,00% |
| | | | 100,00% |

- nel caso in cui il Responsabile del Procedimento disponga, ai sensi di quanto previsto dall'art.93, c.2, del D.Lgs. 163/06, di accorpate più fasi di progettazione, si provvederà a sommare le relative singole aliquote specificate nella tabella sopra riportata. Pertanto, qualora si disponga la progettazione al livello definitivo in assenza del livello preliminare, si procederà alla liquidazione sommando le aliquote relative al livello preliminare ed al livello definitivo; parimenti si procederà nel caso si disponga la progettazione al livello esecutivo in assenza dei due livelli intermedi (preliminare e definitivo), si procederà alla liquidazione sommando tutti i parametri relativi alla progettazione (preliminare+definitivo+esecutivo);

- nel caso in cui il RUP disponga, ai sensi di quanto previsto dall'art.93, c.2, del D.Lgs. 163/06, di non procedere alla redazione di singole fasi di progettazione, le relative aliquote non verranno corrisposte e costituiranno economia di spesa.

- l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione comprende la redazione:

- del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/08;
- del Fascicolo di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08;
- delle prime indicazioni di sicurezza nel progetto preliminare;
- del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza;
- del cronoprogramma;
- ogni ulteriore compito espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08.

Tabella 1.2

Modalità specifiche di ripartizione del compenso incentivante per la Direzione Lavori

La quota indicata al punto 7 della tab.1.1, relativamente alla Direzione dei Lavori, verrà suddivisa sulla base della composizione dell'Ufficio di Direzione Lavori stesso:

| | | | |
|-----|---|---|--------|
| 7.1 | Direttore dei lavori unico | | 25,00% |
| 7.2 | Direzione dei Lavori con Assistente/i di Cantiere | | |
| | 7.2.1 | Direttore dei Lavori | 13,00% |
| | 7.2.2 | Direttore/i Operativo/i – Ispettore/i di cantiere | 12,00% |

ALLEGATO 2

Oggetto

Tabella parametrica per la suddivisione del compenso incentivante nel caso di incarico affidato a più dipendenti (es. coprogettazione).

Tabella 2.1
Tabella parametrica

| PROFILO PROFESSIONALE | CATEGORIE ASSOCIATE AL PROFILO PROFESSIONALE | PARAMETRI |
|--|--|------------|
| INGEGNERE, ARCHITETTO, GEOLOGO, AVVOCATO, FUNZIONARIO, ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, AGRONOMO | DIRIGENTE | 215 |
| | D5 | 210 |
| | D4 | 205 |
| | D3 | 200 |
| | D2 | 195 |
| | D1 | 190 |
| GEOMETRA, PERITO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | C5 | 190 |
| | C4 | 185 |
| | C3 | 180 |
| | C2 | 175 |
| | C1 | 170 |
| DISEGNATORE, OPERATORE PC, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E SIMILI | B7 | 170 |
| | B6 | 165 |
| | B5 | 160 |
| | B4 | 155 |
| | B3 | 150 |